



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LOMBARDIA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SILOCCHI	SERGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROTA	GIACOMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GATTI	LAURA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5367/2016  
depositato il 15/09/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 136/2016 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di MANTOVA

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

**proposto dagli appellanti:**

**difeso da:**

**difeso da:**

**Atti impugnati:**

DINIEGO RIMBORSO n° 21072/2015 IRES-ALTRO 2005  
DINIEGO RIMBORSO n° 21072/2015 IRES-ALTRO 2006  
DINIEGO RIMBORSO n° 21072/2015 IRAP 2005  
DINIEGO RIMBORSO n° 21072/2015 IRAP 2006

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 5367/2016

UDIENZA DEL

15/06/2017 ore 09:30

N°

**3335/2017**

PRONUNCIATA IL:

**15/06/2017**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**25/07/2017**

Il Segretario

  
**Donatella Brescia**



(segue)

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 5367/2016

UDIENZA DEL

15/06/2017 ore 09:30

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I fatti del presente giudizio possono così essere riassunti:

- 1) La s.p.a. ora s.p.a. –  
ha presentato in data 11/12/2009 istanza di rimborso IRES scaturente da deduzione di importi corrisposti ai fini IRAP per la complessiva somma di Euro 16.575,00 di cui Euro 8.854,00 per l'anno 2005 ed Euro 7.721,00 per l'anno 2006: a fronte di tale richiesta l'Ufficio ha corrisposto la somma di Euro 8.504,00 per l'anno 2005 (con una differenza di Euro 350,00) e di Euro 7.608,00 per l'anno 2006 (con una differenza di Euro 113,00); l'eccedenza deriva dal fatto che l'Agenzia delle Entrate ha ricalcolato l'imposta dovuta tenendo conto dell'Irap versata nei medesimi anni di imposta utilizzata nella misura del 10% per ottenere la deduzione sull'Ires da versare, come previsto dal Decreto Legislativo 185/2008 che ha immesso l'opzione per richiedere il ricalcolo della imposta sui redditi delle società versata nelle annualità precedenti alla introduzione della norma;
- 2) La ha successivamente sollecitato, in data 27/03/2015 ed in data 25/06/2015, il rimborso della somma di Euro 463,00 indebitamente a suo dire non corrispostale e degli interessi maturati sul dovuto ai sensi degli artt. 6 del Decreto Legge n. 185/2008 e 44 del D.P.R. 602/1973 cui è seguito il diniego ad opera dell'Ufficio ad eccezione del versamento della somma di Euro 113,00;
- 3) La ha presentato reclamo mediazione per sottolineare la presunta violazione dell'art. 6 del Decreto Legge n. 185/2008 con riguardo al calcolo inerente la deduzione IRES consentita che avrebbe dovuto tenere conto, nel calcolo complessivo, dell'Irap versata in compensazione nel 2005 e nel 2006, nonché dell'art. 99 del TUIR, grazie al quale proprio l'Irap, in quanto imposta che non consente diritto alla rivalsa, sarebbe stata ricompresa ai fini della deduzione dell'Ires dovuta: la Banca ha altresì chiesto la corresponsione degli interessi derivanti dal mancato conteggio

delle somme dovute a titolo di rimborso maturati a partire dalle annualità 2005 e 2006;

4) Seguiva l'impugnazione ad opera della banca del diniego di rimborso che è culminata con l'adozione della sentenza n. 136 del 2016 della C.T.P. di Mantova che ha respinto il ricorso della \_\_\_\_\_ a spese compensate: i Giudici hanno ritenuto che *“la detrazione dell'importo reddituale della quota forfettaria del 10 % dell'IRAP del periodo, deve essere determinata non avendo a riguardo l'importo di competenza del periodo, bensì dell'IRAP versata nel periodo (principio di cassa mitigato). Si deve, pertanto, ai fini del calcolo, avere riguardo solo all'IRAP versata nell'anno solare, ossia il saldo più gli eventuali acconti nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il periodo di imposta. Corretto, quindi, il calcolo effettuato dall'Ufficio. Per quanto attiene alla corresponsione degli interessi, essi non sono dovuti retroattivamente in quanto la norma non lo prevede e la stessa non si presta ad interpretazioni estensive. Occorre, altresì, osservare che la Corte di Cassazione, in diversi casi e per più volte, ha statuito che le norme agevolative sono rigide”*;

5) La \_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza di primo grado emessa dalla C.T.P. di Mantova, al fine di ottenerne la riforma, sollevando tre motivi di appello di cui due già proposti con il primo ricorso: l'appellante ha dedotto 1) la violazione dell'art. 6 del Decreto Legge n. 185/2006 richiedendo che venisse riconosciuto il mancato conteggio dell'Irap versata negli anni 2005 e 2006 in formula di compensazione, ai fini del ricalcolo della base di conteggio del rimborso dovuto, 2) la violazione dell'art. 44 del D.P.R. 602/1973 richiedendo che venissero riconosciuti gli interessi legali a far data dalla presentazione della dichiarazione sino al soddisfo, e 3) la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992, per il fatto che era comunque pacifico tra le parti la debenza degli interessi legali quanto meno a far data dal 29 novembre del 2008 dovuti;

- 6) Si è costituito l'ufficio contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell'appello;
- 7) Nel contempo, con memoria depositata in data primo giugno 2017, la parte appellante ha comunicato di aver ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, con apposito prospetto allegato, la corresponsione degli interessi maturati a far data dal 29 novembre 2008 per un totale di Euro 882,29 per il periodo di imposta 2005 e di Euro 637,17 per il periodo di imposta 2006, facendo comunque presente la sussistenza del credito residuo di Euro 350,00 e dei relativi interessi legali maturati sulla somma di Euro 8.504,00 con decorrenza 31.10.2006 per il periodo di imposta 2005 e sulla somma di Euro 7.608,00 con decorrenza 27.09.2007 per il periodo di imposta 2006.

Questi i fatti di causa, la Commissione ritiene di dovere riformare la sentenza di primo grado e di dovere accogliere in parte il gravame della  
per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Per dare risposta alle pretese azionate dalla banca appellante, risulta centrale affrontare due diverse questioni di diritto relative alle norme richiamate.

Innanzitutto è necessario comprendere se la pretesa inerente il rimborso richiesto sia fondata o meno: la parte appellante richiede che all'interno della base di calcolo per la determinazione della deduzione applicabile all'Ires si tenga conto anche dell'Irap già versata tramite compensazione, e non soltanto attraverso i versamenti in acconto e a saldo.

La Commissione ritiene fondato il punto, ritenendo che la richiesta sia conforme al contenuto dell'art. 6 del D. lgs. 185/2008; di fatti, qualora fosse stato operato il calcolo dell'Irap deducibile tenendo conto anche della parte versata in compensazione, si sarebbe determinato un 10% deducibile superiore sull'Ires, determinando un risparmio di imposta maggiore per la ricorrente: non pare al contrario corretta l'argomentazione dell'Ufficio appellato in quanto basata su dati meramente letterali e sulla considerazione che le singole annualità risultino tra di loro separate, impedendo il riporto del credito operato nel caso in questione tra un periodo di imposta e l'altro. Per sostenere tale tesi l'Ufficio ha richiamato l'art. 99 del

T.U.I.R. che conclude nell'inciso finale con la statuizione che un'imposta come l'Irap, per la quale non è prevista rivalsa, non sia riportabile in avanti a fini compensatori: tuttavia, se questa visione venisse accolta, si impedirebbe di fatto al contribuente di poter godere delle eventuali voci contabili maturate nelle annualità e per le quali viene espressamente consentito il riutilizzo, dovendo ricorrere solamente alla ipotesi del rimborso, di non sempre agevole utilità.

In definitiva spetta alla s.p.a.

- ora s.p.a.

– il rimborso della somma di Euro 350,00 oltre interessi ex art. 6 del decreto legge 29.1.2008 n. 185 a far data dal 29 novembre 2008 sino al saldo.

La seconda questione investe la individuazione della decorrenza degli interessi legali maturati sui rimborsi IRAP riconosciuti sia nelle more del giudizio che a seguito della presente sentenza alla parte appellante: preliminarmente devesi dichiarare il non luogo a provvedere sulla richiesta di pagamento degli interessi legali maturati a far data dal 29 novembre 2008 sui crediti IRES da deduzione IRAP per le annualità 2005 e 2006, avendo l'Ufficio provveduto al relativo pagamento ed avendo la stessa sentenza di primo grado riconosciuto la relativa pretesa in favore della banca ricorrente a far data dal 29 novembre 2008 sino al saldo nonostante il fatto che tale riconoscimento non abbia trovato luogo nel dispositivo della sentenza medesima.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che gli interessi legali non possano decorrere che a far data dal riconoscimento normativo del diritto alla deduzione IRAP, vale adire a far data dal 29 novembre 2008, come stabilito dalla decisione di primo grado per i motivi di seguito indicati.

La banca appellante ritiene che il conteggio delle somme dovute venga ad essere effettuato dai periodi di imposta nei quali le somme versate a titolo di Irap in misura compensativa sono state incassate dall'Erario, ossia dalle annualità 2005 e 2006. Tuttavia, tale richiesta non può essere accolta poiché, se da un lato è certamente riconosciuta l'applicazione dell'art. 1282 c.c. e la decorrenza di interessi per le somme che l'Erario è tenuto a restituire alla parte contribuente, dall'altro non può ritenersi che tali cifre siano dovute per annualità precedenti la data di riconoscimento normativo della pretesa.

5

La norma che ha introdotto la deduzione sull'Ires legata ad una percentuale minima dell'Irap versata in quella determinata annualità, ovvero il 10% dell'imposta interamente liquidata, è stata emanata a partire dal 2008 con il Decreto Legge n. 185 del 2008: quindi, posto con certezza che il diritto a tale deduzione è stato introdotto nell'ordinamento a partire proprio dal 2008, è da tale periodo che devono ritenersi decorrenti gli interessi dovuti, con riferimento al sistema di calcolo degli stessi individuato dall'art. 44 del 602/1973; è certamente vero che, come asserito dalla parte appellante, la stessa Amministrazione Finanziaria, con Risoluzione del 2014, ha consentito l'estensione in via retroattiva della norma del 2008 ai fini della riliquidazione dell'Irap e dell'ottenimento della relativa deduzione sull'Ires, ma è anche vero che proprio il diritto sorto ai fini del vantaggio fiscale è stato introdotto solamente a partire dal 2008 ed è a partire da tale data che la maturazione del diritto agli interessi deve essere riconosciuta.

Sul tale specifico punto la sentenza di primo grado merita di essere pienamente confermata.

L'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza delle parti di causa determina l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosce il diritto della \_\_\_\_\_, già \_\_\_\_\_, al rimborso IRES per la deduzione Irap per il complessivo importo di Euro 350,00, oltre interessi ex art. 6 del Decreto Legge n. 185 del 2008 a far data dal 29 novembre 2008 sino al saldo, ed ordina all'Ufficio di provvedere al pagamento.


Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di pagamento degli interessi legali maturati a far data dal 29 novembre 2008.

Respinge nel resto e compensa le spese fra le parti.

Milano, 15 giugno 2017

Il Giudice Relatore

Dott. Giacomo Rota



Il Presidente

Dott. Sergio Silocchi

